



COMUNE DI CASERTA

Medaglia d'oro al Merito Civile

Settore Entrate e Tributi

Ufficio Gestione Tributi e Concessionari

RAVVEDIMENTO OPEROSO ACCONTO TASI

PER IL VERSAMENTO CON SCADENZA 16 GIUGNO 2015

Per i Contribuenti che non hanno potuto versare la rata di acconto della TASI entro la scadenza stabilita del 16 giugno 2015 è possibile ovviare a tale ritardo utilizzando il **Ravvedimento Operoso**.

Il Ravvedimento operoso consente al Contribuente di pagare l'imposta dovuta con una sanzione ridotta rispetto alla sanzione normale. A seconda del ritardo il Contribuente potrà pagare sanzioni ridotte ed interessi sulla base del numero di giorni di ritardo.

Le tipologie di ravvedimento, sono le seguenti :

1. **RAVVEDIMENTO IMMEDIATO: entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,20%** giornaliero (sanzione del 30% ridotta ad $1/10 \times 1/15$ per giorno di ritardo pari a 0,20% per giorno di ritardo), più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Per i versamenti effettuati dal 17 giugno al 30 giugno 2015.

Giorni di ritardo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sanzione ridotta	0,2%	0,4%	0,6%	0,8%	1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,8%	2%	2,2%	2,4%	2,6%	2,8%

2. **RAVVEDIMENTO BREVE: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo**, con una sanzione fissa del 3% (sanzione del 30% ridotta ad $1/10$) più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Per i versamenti effettuati dal 1 luglio al 16 luglio 2015.

3. **RAVVEDIMENTO MEDIO: applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno**, con una sanzione fissa del 3,33% (sanzione del 30% ridotta ad $1/9$) più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Per i versamenti effettuati dal 17 luglio al 14 settembre 2015.

4. **RAVVEDIMENTO LUNGO: applicabile dopo il 90° giorno di ritardo ed entro un anno dall'omissione del versamento**, con una sanzione fissa del 3,75% (sanzione del 30% ridotta ad $1/8$) più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Per i versamenti effettuati dal 15 settembre 2015 al 16 giugno 2016.

Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Il tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2015 è pari allo 0,5 annuo.

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 11 Dicembre 2014)

Caserta, 17.06.2015

f.to Responsabile Ufficio Tributi

f.to Il Dirigente